

TI_GERICHTE 34.2002.30 vom 28. November 2003

TI Tribunale d'appello, 2003-11-28, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_34.2002.30

FR: TI_GERICHTE 34.2002.30 du 28 novembre 2003

IT: TI_GERICHTE 34.2002.30 del 28 novembre 2003

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 30

% 16

E. 32

% 17

E. 34

% 18

E. 36

%

Il salario assicurato è definito all'art. 14:

E. 38

% 20

E. 40

% 21

E. 42

% 22

E. 44

% 23

E. 46

% 24

E. 48

% 25

E. 50

% 26 53 % 27 56 % 28 59 % 29 62 % 30 e più 65 % Il salario assicurato è definito all'art. 14: " 1 Il salario assicurato corrisponde alla somma comprendente: - lo stipendio secondo l'art. 39 del ROD, compresa la 13.ma mensilità; - le indennità di carovita ridotta di una quota fissa di coordinamento pari all'importo massimo della rendita semplice di vecchiaia AVS. Il salario assicurato è arrotondato al cento franchi superiore. 2 Lo stipendio massimo

che può essere assicurato non deve superare l'importo corrispondente a quello della XXIII fascia, classe 26 secondo l'art. 40 ROD maggiorato dell'eventuale supplemento dell'art. 48 cpv. 1, dedotta la quota di coordinamento con l'AVS secondo il cpv. 1. (...) 5 A ogni modifica della quota fissa di coordinamento con l'AVS, il salario assicurato non deve essere inferiore a quello precedente." Nella versione dello statuto qui applicabile la _____ ha quindi adottato il sistema del primato delle prestazioni. Inoltre, la normativa prevista dalla _____ risulta più favorevole all'assicurato rispetto al disciplinamento legale. In effetti, per il calcolo della rendita d'invalidità fa riferimento al salario annuo di base (dedotta la quota di coordinamento), il quale non è limitato al massimo previsto all'art. 8 LPP (cosiddetto salario coordinato). 2.5. Nel caso concreto, non è contestato né il grado d'invalidità dell'assicurato, fissato in 80% dall'Ufficio AI (docc. _), né il diritto dell'attore ad una pensione intera d'invalidità (docc. _). In discussione è unicamente l'importo concreto della rendita erogata. Per determinare l'ammontare della rendita, la _____ ha preso in considerazione i seguenti elementi (docc. _): a) anni di servizio assicurati : 34 e 9 mesi , i quali corrispondono agli anni compresi tra il 1° gennaio 1967 (data di entrata nella cassa pensione, docc. _) e il mese di settembre 2001, mese in cui l'attore avrebbe compiuto 62 anni raggiungendo così l'età di pensionamento ai sensi dei combinati articoli 35 e 42 dello statuto (data di nascita: _____ .1939); b) stipendio assicurato: CHF 75'200.00 , il quale corrisponde all'ultimo stipendio assicurato, come risulta dal doc. _. Sulla base di quanto sopra, e conformemente alle disposizioni statutarie in vigore nel 1995, la rendita è stata fissata in 65% dell'ultimo stipendio assicurato, cioè il massimo previsto dallo statuto (cfr. art. 30), ammontante a CHF 48'880.00 annui (CHF 4'073.30 al mese), più un'indennità per figli di CHF 720.00 annui (CHF 60.00 al mese, cfr. art. 25bis cpv. 2), per un ammontare complessivo di CHF 4'133.30 mensili. 2.6. Deve ora essere accertato se, ed eventualmente in che misura, gli argomenti sollevati dall'attore influiscono sull'ammontare della rendita d'invalidità erogata dalla _____. 2.7. Assicurazione esterna La problematica sollevata dall'attore pone la questione più generale della sorte dell'avere di previdenza professionale di un assicurato al momento della disdetta del suo contratto di lavoro e dell'ammissibilità del mantenimento della sua previdenza professionale presso un istituto a cui il nuovo datore di lavoro non è affiliato (cosiddetta "Externe Mitgliedschaft"). 2.7.1. Ammissibilità Va preliminarmente esaminato qual è il diritto applicabile alla fattispecie, considerato che il cambiamento di datore di lavoro si è verificato prima dell'entrata in vigore, il 1° gennaio 1995 (RU 1994 2386), della Legge federale sul libero passaggio (LFLP) e della relativa ordinanza (OLP). Le disposizioni transitorie della LFLP non permettono di risolvere tale questione (art. 27 LFLP). Occorre dunque applicare i principi generali del diritto secondo cui, in caso di modifica di norme giuridiche, si applicano le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere apprezzato giuridicamente oppure che ha delle conseguenze giuridiche (DTF 121 V 100; SVR 1994 LPP No. 12; Stauffer, Die berufliche Vorsorge, Serie: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1996, p. 67). Nel caso di specie, l'affiliazione quale assicurato esterno presso la _____ è stata richiesta dall'assicurato nel 1989 ed accettata dalla Cassa nello stesso anno (vedi p.ti 1.2. e 1.3.): il nuovo datore di lavoro ha dato il suo consenso con scritto 24 settembre 1990 (doc. _). Si deve dunque considerare che lo stato di fatto rilevante si è realizzato in ogni caso prima dell'entrata in vigore della LFLP. Sono di conseguenza applicabili i vecchi articoli 27 a 30 della Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (vLPP, RU 1983 797), nonché l'Ordinanza 12 novembre 1986 sul mantenimento della previdenza e del

libero passaggio (vOLP, RU 1986 2008), in vigore sino al 31 dicembre 1994, applicabili sia in materia di previdenza obbligatoria, sia in materia di previdenza più estesa (DTF 115 V 103 c. 2c; Bollettino della previdenza professionale no. 2, N. 13, p. 6-7). Già sotto il vecchio diritto la prestazione di libero passaggio garantiva all'assicurato, alla cessazione del rapporto di lavoro, il mantenimento della protezione previdenziale (art. 27 cpv. 1 vLPP). In regola generale, l'importo della prestazione di libero passaggio doveva essere trasferito al nuovo istituto di previdenza, il quale lo accreditava a favore dell'assicurato (art. 27 cpv. 2 vLPP). L'Ordinanza sul mantenimento della previdenza e del libero passaggio (vOLP) definiva, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, le forme e la procedura per il mantenimento della previdenza acquisita dal salariato presso l'istituto di previdenza del suo precedente datore di lavoro allorquando non poteva entrare immediatamente in una nuova cassa pensione. Erano possibili: il proseguimento dell'assicurazione presso l'istituto di previdenza competente fino a quel momento (art. 29 cpv. 2 vLPP) o il mantenimento tramite una polizza o un conto di libero passaggio (art. 29 cpv. 3 vLPP e art. 2 vOLP; Bollettino della previdenza professionale no. 2, N. 13, p. 5-6). Ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 vLPP (per la previdenza obbligatoria, cfr. v.art. 331c cpv. 3 CO per la previdenza più estesa) l'assicurato poteva lasciare l'importo presso il precedente istituto di previdenza se: a) le disposizioni regolamentari dello stesso lo consentivano e, b) il nuovo datore di lavoro vi acconsentiva (DTF 115 V 103 c. 2a e 3c). L'assicurato poteva pertanto mantenere la sua previdenza professionale presso l'istituto previdenziale a cui era affiliato finora, pagando i relativi contributi (art. 2 cpv. 1 vOLP; Brühwiler, Die betriebliche Personalvorsorge in der Schweiz, Bern 1989, §22, N. 84, p. 514; Riemer, Das Recht der beruflichen Vorsorge in der Schweiz, Bern 1985, §5, N. 3; Gerhards, Grundriss Zweite Säule – Das Recht der beruflichen Vorsorge in der Schweiz, Bern 1990, B III, N. 60, p. 93; per quanto riguarda questa possibilità di mantenimento della previdenza nella nuova LFLP, cfr. Messaggio LFLP, FF 1992 III p. 572; Bollettino della previdenza professionale no. 30, ad art. 10 LFLP, p. 11). Nel caso di specie, deve essere ammesso che le condizioni cumulative poste dall'art. 29 cpv. 2 vLPP sono adempiute. In effetti, le disposizioni statutarie della Cassa pensione dei dipendenti della _____ (art. 9 dello Statuto 1984 della _____ - doc. __, ripreso dall'art. 10 dello Statuto 1990 - doc. __) permettevano al dipendente dimissionario di rimanere affiliato quale assicurato esterno a determinate condizioni che saranno esaminate di seguito. Inoltre, il nuovo datore di lavoro dell'attore ha acconsentito con scritto 24 settembre 1990 (doc. __) alla richiesta formulata dall'attore di rimanere assicurato presso la sua precedente Cassa pensioni.

2.7.2. Condizioni L'Istituto di previdenza è tenuto a fissare nelle disposizioni regolamentari le condizioni alle quali l'assicurazione esterna può essere richiesta (art. 29 cpv. 2 vLPP). Nel caso concreto, occorre determinare in via preliminare qual è lo Statuto dell'Istituto di previdenza convenuto applicabile, ritenuto che lo Statuto della _____ in vigore dal 1984 è stato modificato con effetto dal 1° gennaio 1990. Il principio secondo cui, in caso di modifica di norme giuridiche, si applicano le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere apprezzato giuridicamente oppure che ha delle conseguenze giuridiche (vedi p.to 2.6. - 1) vale anche in caso di mutamento delle disposizioni del regolamento o degli statuti dei fondi di previdenza (SVR 1994 BVG no. 12 p. 31 consid. 4a). Occorre inoltre sottolineare che l'art. 74 dello statuto 1990 prevede che: " Il presente statuto entra in vigore il 1° gennaio 1990 e abroga tutti gli statuti precedenti." Nel caso di specie, l'attore ha chiesto di mantenere il suo avere di previdenza professionale presso la _____ con scritto 23 ottobre 1989 (doc. __), richiesta accettata dalla Commissione amministratrice della _____ nella sua seduta

del 27 ottobre 1989 e comunicata all'interessato con lettera del 9 novembre 1989 (doc. _). Il comune di _____, nuovo datore di lavoro di _____, ha acconsentito alla richiesta del suo dipendente con scritto 24 settembre 1990 (doc. _), perfezionando così le condizioni poste dall'art. 29 cpv. 2 vLPP solo nel 1990. Di conseguenza è applicabile lo Statuto in vigore dal 1° gennaio 1990. Deve essere precisato che la disposizione topica nel caso di specie è l'art. 10 e non, come asserisce l'attore, l'art. 4 di detto Statuto (doc. _), giacché quest'ultimo concerne le nuove ammissioni all'interno della Cassa su richiesta scritta del Comune o dell'Ente interessato e non, come nella presente fattispecie, il caso di un assicurato che chiede di rimanere all'interno della Cassa nonostante il cambiamento di datore di lavoro. D'altronde, l'attore stesso nella sua richiesta del 23 ottobre 1989 (doc. _) fa riferimento all'art. 9 dello Statuto 1984, il quale è stato ripreso in sostanza dall'art. 10 dello Statuto 1990. L'art. 10 dello Statuto del 1990 disponeva quanto segue: " Assicurati esterni 1 Il dipendente dimissionario che ha superato i 40 anni d'età e che fa parte della _____ da almeno 15 anni (esclusi gli anni di assicurazione retroattiva) può domandare di rimanere iscritto alla _____ quale assicurato esterno, ritenuto che la nuova occupazione non crei maggiori rischi alla _____. 2 L'assicurato esterno dovrà assumersi il pagamento globale dei contributi sul salario assicurato al momento delle dimissioni e potrà chiedere l'adeguamento del salario assicurato all'evoluzione del rincaro stabilito per i dipendenti del Comune di _____, in questo caso pagando l'intera riserva matematica. 3 Egli avrà diritto alla pensione secondo lo statuto. 4 Sono pure considerati assicurati esterni quelli che vengono ammessi secondo l'art. 4 cpv. 2." (cfr. doc. _)."

L'adempimento delle condizioni poste al capoverso 1 non è controverso nella fattispecie: in effetti, _____, nel 1990, era nel suo 51° anno di età e faceva parte della _____ da più di 20 anni (doc. _). Il capoverso 2 indica chiaramente che l'assicurato può chiedere l'adeguamento del salario assicurato al momento delle dimissioni unicamente all'evoluzione del rincaro stabilito per i dipendenti del Comune di _____, pagando l'intera riserva matematica. Lo Statuto non menziona in nessun modo la possibilità di chiedere l'adeguamento dello stipendio assicurato al salario effettivo ricevuto dall'assicurato presso il suo nuovo datore di lavoro. Ciò nonostante, la _____ ha dato seguito alla richiesta di adeguamento allo stipendio effettivo, formulata dall'attore il 15 febbraio 1994 (doc. _), sottoponendo il caso all'attuario _____. Le condizioni da adempiere, in particolare il pagamento della corrispondente riserva matematica, sono state comunicate all'assicurato (doc. _). Il rapporto dell'attuario indicava inoltre la possibilità di trasferire l'aver previdenziale presso la Fondazione del nuovo datore di lavoro (doc. _). Tuttavia, non risulta dagli atti che l'attore abbia mai dato seguito a queste proposte, nonostante vari solleciti scritti e telefonici (doc. _). L'unico scritto in merito, indirizzato alla Cassa, è datato del 18 marzo 2002 (doc. _). Questo Tribunale deve di conseguenza concludere che la _____, in assenza di notizie tempestive dall'assicurato, ha applicato a giusta ragione l'art. 10 dello Statuto 1990, concedendo all'assicurato esterno l'adeguamento annuale all'evoluzione del rincaro stabilito per i dipendenti del comune di _____. A siffatta conclusione non possono mutare le allegazioni dell'attore in merito allo scritto 8 giugno 1994 indirizzato ad _____, allora vice presidente della commissione amministratrice della _____. In effetti, tale lettera è stata spedita all'indirizzo privato di quest'ultimo e rivestiva un carattere personale, come lo dimostrano i seguenti estratti: " Egregio signor _____, mi scusi innanzitutto se la disturbo nuovamente, ma è solo per comunicarle che malgrado il suo gentile interessamento, la mia pendenza con la _____ non ha avuto l'esito sperato. Infatti come può constatare, la

proposta da lei ventilata ed in un primo momento accettata da _____, ha avuto l'esito di cui alla lettera allegata. (...) Ma da quello che ho capito dalla telefonata odierna a _____, nei miei confronti non c'è la benchè minima disponibilità a trovare una via di mediazione e questo non me lo sarei aspettato, se non altro per riconoscenza dei miei 25 anni di servizio alla _____. Pertanto la proposta sottopostami, è così onerosa che non può essere da me accettata, in quanto è discriminante nei confronti degli impiegati della _____. A questo punto cosa mi rimane di fare? Accettate questa che reputo un'ingiustizia o adire per altre strade? Prima di fare altri passi, desidererei un suo parere." (cfr. doc. _) 2.8. Protezione della buona fede L'attore invoca la sua buona fede ed asserisce nella petizione che: " Invocare solo adesso le condizioni dell'art. 9, è quantomeno tardivo oltre che pretestuoso, per cui mi ritengo a giusta ragione di invocare un vizio di forma. Non è colpa mia se questo documento fa difetto di chiarezza dall'inizio. La mia buona fede alla quale mi appello è intangibile". Il diritto alla protezione della buona fede, garantito all'art. 9 della Costituzione federale, permette al cittadino di esigere che l'autorità rispetti le proprie promesse e che essa eviti di contraddirsi. Così un'informazione o una decisione erronee possono obbligare l'amministrazione a consentire ad un assicurato un vantaggio contrario alla legge. Le condizioni per tutelare la buona fede dell'assicurato, e discostarsi così dal principio della legalità, sono precisate da una lunga e consolidata giurisprudenza: 1. l'autorità deve essere intervenuta in una situazione concreta nei riguardi di persone determinate; 2. l'autorità ha agito o creduto di agire nei limiti delle proprie competenze; 3. l'assicurato non deve essersi reso conto immediatamente dell'inesattezza dell'informazione ricevuta; 4. l'informazione errata ha indotto l'assicurato ad adottare un comportamento che gli è pregiudizievole; 5. la legge non è stata modificata dal momento in cui l'informazione è stata data. (RAMI 1993 pag. 120-121, Pratique VSI 1993 pag. 21-22, RCC 1991 pag. 220 consid. 3a, RCC 1983 pag. 195 consid. 3, RCC 1982 pag. 368 consid. 2, RCC 1981 pag. 194 consid. 3, RCC 1979 pag. 155, DLAD 1992 p. 106, DTF 118 V 76 consid. 7, RDAT I-1992 n° 63, STFA 5 aprile 1994 in re M.C., STFA 3 settembre 1993 in re A.Z.; STFA 121 V 67 consid. 2a e b; Grisel, Traité de droit administratif, vol. I, pag. 390ss; Knapp, Précis de droit administratif, 4a ed., n° 509, pag. 108-109; Haefliger, Alle Schweizer sind vor dem Gesetze gleich, pag. 217ss). A mente del TCA, nel caso di specie, non ricorrono gli estremi per tutelare la buona fede dell'assicurato. In effetti, _____ ha chiesto spontaneamente di rimanere presso la _____ in qualità di assicurato esterno ed ha fatto esplicito riferimento all'art. 9 dello Statuto nel suo scritto del 23 ottobre 1989 (doc. _), ripreso dall'art. 10 dello Statuto 1990, il cui contenuto gli era noto. Inoltre, la dichiarazione 10 ottobre 1990 firmata da _____ fa riferimento testualmente all'art. 10 cpv. 2 dello Statuto 1990 (doc. _). Infine, lo scritto 12 ottobre 1990 (doc. _) indirizzato dalla _____ al comune di _____, con copia per conoscenza all'attore, menzionava espressamente: " Come da desiderio del signor _____, lo stipendio assicurato verrà adeguato annualmente all'evoluzione del rincaro stabilito per i dipendenti del Comune di _____." Di conseguenza, questo Tribunale deve concludere che la _____ non ha mai dato informazioni erronee all'attore, il quale era al corrente delle condizioni poste per l'assicurazione esterna e non ha comunque mai chiesto informazioni complementari in merito. Ne consegue che _____ non può prevalersi della protezione della buona fede (per un diverso caso cfr. STFA del 24 ottobre 2003 nella causa B., B 59/01). 2.9. Parità di trattamento 2.9.1. L'attore fa inoltre valere che non è stato rispettato il principio della parità di trattamento nei suoi confronti (doc. _): " I FATTI (...) In quel momento, per il conteggio dei contributi veniva applicata l'aliquota del 17% sul salario

assicurato pari a fr. 899.20 mensili ed il contributo di supplemento temporaneo. Successivamente mi venivano intimate le nuove condizioni, che prevedevano una aliquota dei contributi del 31% pari a fr. 1'621.- mensili compreso il supplemento temporaneo. Con questa nuova disposizione il finanziamento degli aumenti di stipendio veniva coperto integralmente dai contributi ordinari (...). IN DIRITTO (...) nei miei confronti, devono essere applicati gli stessi trattamenti dei dipendenti del Comune di _____ ed in via subordinata degli affiliati degli altri Enti pubblici aderenti alla Cassa quali ad es. il Consorzio _____, ecc. Pertanto la richiesta di adeguare il mio stipendio assicurato del 2% annuo dal 91 al 31 marzo 95, corrispondente agli aumenti annui di cui all'art. 30 del ROD del Comune di _____, (All. _) deve essere accettata ed i relativi contributi compresi nella nuova aliquota del 31%. In tal caso sarà mia premura versare retroattivamente la differenza dei contributi sull'aumento richiesto, in misura del 31% del 2% annuo. Se ciò non fosse, esisterebbe un ulteriore motivo per invocare una disparità di trattamento nell'applicazione dell'art. 9, tra gli aumenti di carovita recepiti alle stesse condizioni dei dipendenti del Comune di _____ e gli aumenti degli scatti annuali richiesti sui quali viene fatta eccezione (All. _)." Ai sensi della giurisprudenza del TFA, il principio della parità di trattamento impone di trattare in modo identico le situazioni giuridicamente simili ed in modo distinto quelle diverse. Si tratta di un principio dedotto dall'art. 8 della Costituzione federale, che deve essere rispettato dalle autorità legislative, esecutive e giudiziarie nell'insieme delle loro attività (SVR 2000 EL Nr. 3; DTF 121 II 198 consid. 4a; STF 118 Ia 1 consid. 3a; vedi peraltro STCA dell'11 novembre 2003 nella causa C., inc. 34.2002.50). Occorre sottolineare in primo luogo che di principio, giusta l'art. 49 cpv. 1 LPP, gli istituti di previdenza possono – nell'ambito della legge – strutturare liberamente le prestazioni, il finanziamento di queste e l'organizzazione. Ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LPP, se un istituto di previdenza concede prestazioni superiori a quelle minime, alla previdenza più estesa si applicano soltanto certe disposizioni, in particolare quelle relative alla sicurezza finanziaria (art. 65 cpv. 1, 67, 69 e 71 LPP). Per quanto concerne i contributi, gli istituti previdenziali possono scaglionarli in funzione dell'età o fissarli in una percentuale unica creando in questo modo una solidarietà tra assicurati giovani e più anziani (Helbling, *Les institutions de prévoyance et la LPP*, Berne 1991, p. 118 ss e 121; Gerhards, *Grundriss Zweite Säule*, Berne 1990, p. 106 et 108 ss). Possono inoltre fondare l'assicurazione su un'equivalenza collettiva o individuale (Helbling, *op. cit.*, p. 121 e 248 ss). Salvo l'art. 66 cpv. 1 LPP (vedi anche art. 113 cpv. 3 i.f. CF), il quale prevede che il contributo del datore di lavoro deve essere almeno uguale a quello complessivo dei suoi lavoratori, gli istituti di previdenza godono pertanto di una grande indipendenza nell'ambito della legislazione sulla previdenza professionale (SZS 33/1989 p. 211 c. 3; Brühwiler, *Die betriebliche Personalvorsorge in der Schweiz*, Berne 1989, p. 419 ss). Pertanto nessuna disposizione della LPP obbliga gli istituti di previdenza a finanziare gli aumenti degli stipendi assicurati tramite richiami di contributi ("rappels de cotisations") piuttosto che con il contributo di base (vedi DTF 121 II 198 c. 3). Per quanto riguarda in particolare il finanziamento di aumenti di stipendio, nella sentenza pubblicata in DTF 121 II 198, l'Alta Corte ha dovuto giudicare, a seguito di un ricorso inoltrato dall'istituto previdenziale stesso (Caisse de prévoyance du personnel des établissements publics médicaux du canton de Genève, corporazione di diritto pubblico) contro la decisione resa dall'autorità di sorveglianza sulle fondazioni che gli imponeva una modifica del suo statuto, se una disposizione statutaria relativa al finanziamento degli aumenti di stipendio del personale degli stabilimenti medici pubblici generava una disparità di trattamento. Le considerazioni

dell'Alta Corte sono state le seguenti: " 4. (...) b) En ce qui concerne le financement des augmentations de traitement des membres de caisses de prévoyance avec primauté des prestations, on rencontre les méthodes les plus diverses. (...) c) La recourante applique une méthode intermédiaire: en cas de promotion, l'augmentation de traitement est financée par un rappel de cotisation, alors que les augmentations intervenant dans le cadre d'une carrière normale le sont par la cotisation de base. Ainsi les augmentations tenant à des circonstances purement personnelles de l'assuré sont financées par lui-même; celles qui résultent du déroulement ordinaire de la vie professionnelle (y compris les revalorisations de fonction) font l'objet d'une solidarité entre les assurés, qui s'exprime par un financement au moyen de la cotisation de base. Contrairement à l'avis de l'autorité intimée, cette méthode n'entraîne, entre les assurés, aucune inégalité de traitement qui ne soit pas justifiée par des différences objectives. En particulier, il n'est pas injuste que les assurés qui font des carrières rapides ou particulièrement réussies paient des cotisations en fin de compte plus élevées que ceux dont la vie professionnelle a été plus calme, même si les pensions sont finalement identiques. Il n'est pas exclu au demeurant que les premiers bénéficient également d'une revalorisation de fonction ou de toute autre augmentation financée par la cotisation de base. Par ailleurs, il est vrai que lorsque les augmentations de salaire sont financées en tout ou en partie par la cotisation de base, les assurés dont les traitements augmentent le moins participent au financement des améliorations salariales des autres. C'est toutefois la conséquence de la solidarité créée entre les assurés pour le financement de ce risque. Pas plus qu'une solidarité entre assurés célibataires et mariés, jeunes et plus âgés, un financement collectif des augmentations de salaire par la cotisation de base ne viole le principe de l'égalité de traitement. Tout au plus faut-il réserver le cas où certaines catégories d'assurés ne bénéficieraient de manière prévisible d'aucune augmentation de traitement ou d'augmentations particulièrement faibles durant leur carrière, ce qui n'est généralement pas le cas dans les services publics [la sottolineatura è del redattore]. (...) "

2.9.2. Nella fattispecie in esame dagli atti di causa risulta che la _____, dopo aver chiesto il versamento all'assicurato, nell'attesa dell'approvazione del nuovo statuto, di un contributo pari al 17% dello stipendio (doc. _), ha emesso un nuovo conteggio per un contributo di base pari al 31% dello stipendio assicurato, più il contributo per il supplemento temporaneo (doc. _), conformemente al nuovo statuto entrato in vigore il 1° gennaio 1990 (l'aumento dei contributi concerne tutti gli assicurati presso la _____). A mente dell'attore, "con questa nuova disposizione il finanziamento degli aumenti di stipendio veniva coperto integralmente dai contributi ordinari" (vedi doc. _). Invitata da questo TCA a spiegare i motivi dell'importante aumento dei contributi (doc. _), la convenuta ha indicato che (doc. _): " secondo lo statuto in vigore fino al 31 dicembre 1989, i contributi erano i seguenti: datore di lavoro ordinari 10% del salario assicurato supplemento temporaneo fr. 20.00 mensili assicurato ordinari 7% del salario assicurato supplemento temporaneo fr. 15.00 mensili Confermiamo che dal 1990, anno in cui è entrato in vigore il nuovo regolamento, i contributi ordinari complessivi sono passati dal 17% al 31% (22.5% datore di lavoro e 8.5% assicurato) e che i contributi straordinari generati da aumenti di stipendio sono stati abrogati [la sottolineatura è del redattore]". Con scritto 14 ottobre 2003, la convenuta ha ulteriormente precisato che (doc. _): " Nello studio del regolamento 1990 della ditta _____, inizialmente era stato indicato che il tasso dei contributi necessari per il finanziamento del piano di assicurazione ammontava al 27% dei salari assicurati. Questa percentuale non comprendeva il finanziamento degli aumenti generali di stipendio. La Commissione amministratrice, in un secondo tempo, decideva di

includere questo finanziamento nel contributo ordinario, portando il tasso al 31% così
 composto: Contributo base 14.50 % Contributo
 rischio e spese 3.00 % Contributo per tutti gli aumenti dei
 salari assicurati 4.50 % Contributo per indicizzazione rendite in
 corso 6.00 % Margine

3.00 % Contributo totale 31.00 % (22.50% datore di lavoro e 8.50% assicurato) Il
 contributo del 4.50% per gli aumenti dei salari assicurati permetteva di finanziare aumenti
 reali di circa il 2.5% . Purtroppo non siamo stati informati sulla suddivisione dettagliata dei
 contributi tra il datore di lavoro e l'assicurato . (...) [la sottolineatura è del redattore]". La
 _____ conferma pertanto di aver scelto un sistema di finanziamento degli aumenti di
 stipendio tramite i contributi ordinari. Come illustrato nella sentenza pubblicata in DTF 121
 II 198, questo modo di finanziamento è di principio ammissibile, anche se ciò implica che
 degli assicurati con una carriera meno brillante devono partecipare al finanziamento degli
 aumenti di salari di colleghi con carriere più riuscite: è la conseguenza della solidarietà
 creata fra gli assicurati per questo rischio. L'Alta Corte riserva comunque il caso in cui
 certe categorie di assicurati non dovessero beneficiare in modo prevedibile di alcun
 aumento di stipendio o di aumenti particolarmente insignificanti durante la loro carriera, ciò
 che rappresenterebbe un caso di violazione del principio di parità di trattamento. Nel caso
 concreto, il capoverso 2 dell'art. 10 dello Statuto 1990 precisa che: " L'assicurato esterno
 dovrà assumersi il pagamento globale dei contributi sul salario assicurato al momento delle
 dimissioni e potrà chiedere l'adeguamento del salario assicurato all'evoluzione del rincaro
 stabilito per i dipendenti del Comune di _____, in questo caso pagando l'intera
 riserva matematica." La disposizione è molto chiara in merito allo stipendio da prendere in
 considerazione: si tratta dello stipendio assicurato al momento delle dimissioni . Nessun
 aumento di salario – a differenza di quanto previsto per gli assicurati dipendenti del
 Comune di _____ e degli affiliati di altri Enti pubblici aderenti alla Cassa posti al
 beneficio di convenzioni specifiche ai sensi dell'art. 4 cpv. 2 dello Statuto (cfr. art. 4 cpv. 2
 i.f. dello Statuto: “Per queste ammissioni verrà stipulata una convenzione nella quale
 saranno inserite tutte le condizioni attuariali e statutarie che dovranno essere applicate”) -
 potrà pertanto essere preso in conto, ad eccezione dell'adeguamento all'evoluzione del
 rincaro per i dipendenti del Comune di _____ (pagando l'intera riserva matematica).
 La problematica dell'adeguamento all'evoluzione del rincaro è già stata esaminata da
 questo Tribunale, il quale ha concluso che la _____ aveva correttamente applicato
 l'art. 10 dello Statuto 1990, concedendo all'attore unicamente il rincaro stabilito per i
 dipendenti del Comune di _____ (consid. 2.7.2.). Tale disposizione rispetta inoltre
 all'evidenza il principio della parità di trattamento, in quanto l'attore – seppur con lo statuto
 particolare di assicurato esterno - è in questo modo trattato al pari degli altri assicurati della
 _____. 2.9.3. Ci si deve tuttavia chiedere se è ammissibile che l'attore paghi dei
 contributi destinati anche a finanziare degli aumenti reali di stipendi, allorché lo Statuto
 prevede esplicitamente che nessuna maggiorazione reale di salario sarà presa in
 considerazione per quanto concerne le sue prestazioni della previdenza professionale. Tale
 questione di principio può tuttavia rimanere irrisolta nel caso di specie. In effetti, allorché il
 contributo destinato a finanziare tutti gli aumenti dei salari assicurati era pari al 4.50% (su
 un contributo totale di 31%), l'attore ha beneficiato, senza nemmeno pagare la riserva
 matematica (come invece era previsto dalla disposizione applicabile, cfr. art. 10 cpv. 2 i.f.
 del regolamento 1990; cfr. osservazioni della convenuta del 18.10.2002 ad 4 cpv. 1) i.f.,
 doc. _; cfr. lettera dell'attore del 31.10.2002, doc. _), dei seguenti aumenti di stipendio

(corrispondenti all'adeguamento all'evoluzione del rincaro per i dipendenti del Comune di _____) (cfr. doc. _): " 31.12.1989 fine rapporto di lavoro con il Comune di _____ stipendio stipendio %le effettivo assicurato aumento stip. ass. fr. 80'800.00 fr. 61'000.00 1990 adeguamento 3.00% fr. 83'224.00 fr. 64'000.00 4.90% 1991 adeguamento 5.54% fr. 87'834.00 fr. 68'700.00 7.18% 1992 adeguamento 5.80% fr. 92'929.00 fr. 71'400.00 3.93% 1993 adeguamento 2.06% fr. 96'043.00 fr. 73'500.00 2.95% e 2% mass. Fr. 1'200.00 1994 adeguamento 1.75% fr. 97'723.00 fr. 75'200.00 2.31% 1995 adeguamento 0.5% fr. 98'211.00 fr. 75'200.00 0.00% media 3.545%" Queste cifre sono confermate dai conteggi dei contributi annuali allestiti dalla convenuta (anno 1990: doc. _; anno 1991: doc. _; anno 1992: doc. _; anno 1993: doc. _; anno 1994: doc. _; anno 1995: doc. _). Da questi dati si evince chiaramente che _____, a fronte di un contributo globale annuo per aumenti di stipendio pari al 4.50%, ha beneficiato di aumenti di salari annui regolari per l'adeguamento al rincaro, corrispondenti in media al 3,545% all'anno, dal 1990 al 1995 (compreso). Si sottolinea inoltre che l'aumento del contributo a carico degli assicurati presso la _____ è stato solo dell'1,5% (dal 7% fino al 31.12.1989 al 8,5% dal 1.1.1990 fino al 1995, anno di inizio dell'erogazione della rendita d'invalidità della previdenza professionale). In simili condizioni, ritenuto per di più come solo una parte del contributo del 4.50% era stata destinata a finanziare aumenti reali di stipendio (segnatamente in ragione di ca. il 2.50%, cfr. doc. _), nonostante l'assenza di dati precisi sulla suddivisione di detto contributo tra datore di lavoro e lavoratore (doc. _), è da ritenere altamente verosimile (sul criterio della verosimiglianza preponderante, valido nel settore delle assicurazioni sociali cfr. STFA 6 aprile 1994 in re E.P.; SZS 1993 pag. 106 consid. 3a; RCC 1986 pag. 202 consid. 2c, RCC 1984 pag. 468 consid. 3b, RCC 1983 pag. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, "Die Rechtspflege in der Sozialversicherung", in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989 pag. 31-32; Scartazzini, "Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale", Basilea 1991, pag. 63), che la parte dei contributi a carico di _____ destinati in concreto a finanziare aumenti reali di stipendio era in ogni caso minima, se non addirittura nulla. Sulla base delle considerazioni suesposte, è pertanto da ritenere che non vi è stata alcuna violazione del principio della parità di trattamento. 2.10. Entità dei contributi Dal certificato allestito dal comune di _____ il 20 aprile 1972 (doc. _), _____ risulta essere stato ammesso nella Cassa pensione dal 1° gennaio 1967. La _____, a seguito della fusione dei Comuni di _____ e _____, ha confermato a _____ che era ammesso nella nuova Cassa Pensioni a far tempo della stessa data (doc. _). Per la prima volta il 13 ottobre 1995 (doc. _), l'attore ha comunicato all'Istituto di previdenza le seguenti osservazioni, fatte valere in seguito in corso di causa: " (...) Approfitto dell'occasione per rispondere anche alla vostra lettera di cui oggetto, per portarvi a conoscenza di documenti in mio possesso che fanno rilevare una divergenza della data d'inizio della mia assicurazione. Infatti, dal conteggio del mio primo stipendio del mese di aprile 1965 allegato, si rileva già la deduzione per C.P. ammontante a fr. 90,65. Questa deduzione si ripete per tutti gli stipendi dei mesi a venire, senza quindi interruzioni di sorta. Pertanto la comunicazione dell'ex Comune di _____ da voi allegata, non corrisponde ai documenti in mio possesso. Questa divergenza non sta a me giustificarla; l'unica cosa di certo è che ho pagato le mie regolari quote a partire dal 1° aprile 1965. Pertanto anche la vostra comunicazione del 20 settembre 1972 non comprova niente, in quanto si basa su informazioni errate." (cfr.

doc. _) Dalla documentazione acquisita agli atti risulta effettivamente che contributi per la Cassa pensione sono stati dedotti mensilmente dallo stipendio dell'attore; in particolare, i conteggi degli stipendi di aprile (allegato al doc. _) e dicembre 1965 (doc. _), unici versati agli atti, indicano entrambi una deduzione di CHF 90,65. Inoltre, il certificato di salario 1965-1966 menziona sotto la voce "Cassa pensioni" un importo di CHF 1'400.00 (doc. _). Questa constatazione contrasta evidentemente con il fatto che la Cassa ha ammesso l'attore solo a far tempo dal 1° gennaio 1967. Tuttavia, non è necessario esaminare ulteriormente la questione dell'entità contributiva: in effetti, la rendita d'invalidità erogata a _____ corrisponde in ogni modo al massimo previsto dallo Statuto 1990 della _____, ossia al 65% dell'ultimo stipendio assicurato (doc. _). 2.11. Questo Tribunale deve di conseguenza concludere che la rendita d'invalidità di cui _____ è a beneficio è stata calcolata correttamente dalla _____, nel rispetto delle prescrizioni legali e conformemente alle sue disposizioni regolamentari, e non deve di conseguenza essere adeguata. La petizione deve pertanto essere respinta. 2.12. Per quanto concerne la rifusione delle ripetibili, il tema non è regolato dalla LPP (DTF 118 V 238). L'entrata in vigore, il 1° gennaio 2003, della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1) non cambia nulla a questa situazione. In effetti, la LPP non è di principio sottoposta alla LPGA (Bulletin de la prévoyance professionnelle N° 66, N. 397), eccetto in materia di coordinamento e prestazione anticipata (n.art. 34a LPP). L'art. 73 cpv. 2 LPP si limita a delegare ai Cantoni l'istituzione di una procedura di ricorso semplice, spedita e di regola gratuita, in cui il giudice accerta d'ufficio i fatti. Per costante giurisprudenza (DTF 114 V 228ss, 112 V 111 con riferimenti), il diritto a ripetibili non può essere dedotto né dall'art. 4 CF né è deducibile dall'art. 6 CEDU. Spetta ai cantoni prevederlo. Vi ha provveduto, nel Ticino, la Legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni, applicabili anche alle vertenze in materia LPP in virtù dell'articolo 8 cpv. 2 della Legge cantonale d'applicazione alla LPP del 4 ottobre 1999, che all'art. 22 cpv. 1 prevede che "il ricorrente che vince la causa ha il diritto nella misura stabilita dal giudice al rimborso delle spese processuali, dei disborsi e delle spese di patrocinio". Il diritto è dunque riservato, analogamente alle norme di diritto federale sopra citate, al solo ricorrente rispettivamente attore. Il motivo di questo privilegio è esposto dal TFA nella sua pronunzia del 7 dicembre 1989 nella causa D.W., pubblicata in RAMI 1990 U 98 p. 195 a proposito dell'art. 108 LAINF. La massima Corte ha precisato che scopo della norma è di consentire all'assicurato, spesso socialmente debole, di far valere in giustizia le sue pretese a prestazioni assicurative senza esserne trattenuto dal timore di dover sborsare, in caso di soccombenza, un'indennità alla controparte. Motivi analoghi presiedono all'esclusione del diritto a ripetibili a favore di organismi adempienti funzioni di diritto pubblico, sancito dall'art. 159 cpv. 2 OG in fine (DTF 112 V 49). In materia di LPP il diritto a ripetibili dev'essere quindi esclusivamente riservato all'assicurato vittorioso in causa: le ripetibili sono in tale ipotesi accolte all'assicuratore che ha introdotto la causa e l'ha persa. L'assicuratore che vince la causa non ha, di regola, diritto a ripetibili (DTF 118 V 169; DTF 112 V 356, STCA del 9 marzo 1992 in re F.P. c/s. SA; SZS 1995 p.389; per le eccezioni vedasi: DTF 112 V 362, RAMI 1992 pag. 164). Nella fattispecie, in applicazione dell'esposta giurisprudenza, considerato in particolare il tenore dell'art. 22 cpv. 1 della Legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni, la Cassa pensioni dei dipendenti della _____, peraltro non rappresentata in causa, benché vittoriosa, non ha diritto ad alcuna indennità per spese ripetibili. Per quel che riguarda invece l'addebito di tasse e spese relativa alla presente procedura, si osserva che secondo la legge

di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni in materia di assicurazioni sociali (art. 20 cpv. 1), applicabile in virtù dell'art. 8 cpv. 2 LALPP, la procedura è di principio gratuita.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.